



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda sezione civile
III Collegio

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Giudici:

dott. Maurizio Barbarisi	Presidente
dott.ssa Simonetta Afeltra	Consigliere
dott.ssa Carmela Di Genio	Giudice Ausiliario, <i>rel.</i>

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1455/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili tra:

Banca di Credito Cooperativo di [REDACTED], in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Firenze, via [REDACTED] 40, presso lo Studio dell'avv. [REDACTED] come da procura in atti;

Appellante

CONTRO

Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini, quali eredi di Sante Balestrini, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Celano ed elettivamente domiciliati in [REDACTED] via





Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

delle [redacted] presso lo Studio [redacted] -
come da procura in atti;

Convenuti in appello, appellanti incidentali

AVVERSO

la sentenza n. 191/2017 emessa dal Tribunale di Livorno in data 20.2.2017 e depositata il 21.2.2017.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento degli spiegati motivi di appello, in riforma totale della sentenza n. 197/17 emessa il 21.02.17 dal Tribunale di Livorno nella causa rg. n. 5041/14, cui sono state riunite le causa rg. n.5042/14, 5043/14 e 5044714, in tesi, rigettare integralmente le opposizioni proposte dagli eredi Balestrini contro i D.I. n. 1203/14, 1232/14, 1242/14 e 1368/14, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque sformite di supporto probatorio; in ipotesi, condannare Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini, fino alla concorrenza dell'ammontare delle fidejussioni prestate, in solido tra loro, a pagare alla banca ricorrente:- quanto alla causa rg. n.5041/14, le somme di €.15.185,55 oltre interessi sul capitale nella misura del 5,25% annuo dal 23.05.14 al 10.06.14 e nella misura del 5,15% annuo da tale data, e comunque, entro i limiti della legge n. 108/96, fino alla data di deposito del ricorso monitorio, nonché anche sugli interessi scaduti da quest'ultima data a quella dell'effettivo pagamento, ovvero a pagare le somme ritenute provate in corso di causa oltre le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio; - quanto alla causa rg. n.5042/14 le somme di €.64.276,11 oltre interessi nella misura del 2,20% annuo sul capita-



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

le residuo e del 6,20% annuo sulle rate scadute e non pagate, e comunque entro i limiti della legge n. 108/96, dalla data del 24.05.14 fino alla data di deposito del ricorso monitorio, nonché anche sugli interessi scaduti da quest'ultima data a quella dell'effettivo pagamento, ovvero a pagare le somme ritenute provate all'esito della espletanda istruttoria, oltre le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio;- quanto alla causa rg. n.5043/14 le somme di €.353.487,25 oltre interessi nella misura del 6,50% annuo sul capitale residuo e del 10,50% annuo sulle rate scadute e non pagate, e comunque, entro I limiti della legge n. 108/96, dalla data del 24.05.14 fino alla data di deposito del ricorso monitorio, nonché anche sugli interessi scaduti da quest'ultima data a quella dell'effettivo pagamento, ovvero a pagare le somme ritenute provate all'esito della espletanda istruttoria, oltre le spese ed I compensi professionali del procedimento monitorio;- quanto alla causa rg.n.5044/14 le somme di €.505.302,67 oltre interessi dal 12.04.14 come segue: al tasso del 5,40% sul saldo in linea capitale del c/c ipotecario n.1002887-6, pari ad €.233.373,63 e al tasso del 3,90% sull'importo complessivo del saldo in linea capitale del conto corrente anticipi sbf ipotecario n.1036231-7 e degli insoluti presentati per l'incasso salvo buon fine sul suddetto conto corrente anticipi sbf e non addebitati sul conto corrente ipotecario n. 1002887-6 in assenza di capienza per l'addebito dei suddetti, pari ad €.264.520,17 e sull'importo complessivo delle fatture anticipate sul conto corrente anticipi fatture ipotecario n.1025763-2, i cui importi insoluti non sono stati addebitati sul conto corrente ipotecario n.1002887-6 in quanto quest'ultimonon presentava capienza, alle date dei mancati pagamenti delle suddette, per l'addebito dei relativi importi, pari ad €.7.408,47, e, comunque, entro i limiti della legge n. 108/96, fino alla data di deposito del ricorso monitorio, nonché sull'intero importo del credito vantato e anche sugli interessi scaduti da quest'ultima data a quella dell'effettivo pagamento, ovvero a pagare le somme ritenute provate all'esito della

3

3

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e1bea0463bc1b15de8bc171663985 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be8926c5c3c3d1f83a5c5614b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2823007ac7f26f826f65b26c24773





Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

espletanda istruttoria, oltre le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali".

Per gli appellati:

"1. in via preliminare, all'udienza ex art. 350 c.p.c., ove possibile e prima di procedere alla trattazione della causa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cp.c. proposto da Banca di Credito Cooperativo di ██████████.p.A. (per quanto esposto in narrativa) con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c, con la quale disporre, altresì, la liquidazione delle spese di lite ex art. 91 cp.c. e la prosecuzione con fissazione dell'udienza ex art. 350 cp.c del solo appello incidentale proposto dai Sig.ri Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Maurizio Balestrini e Graziano Balestrini; 2. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale dispiegato dai Signori Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Maurizio Balestrini e Graziano Balestrini: a) nel merito, per i motivi esposti in narrativa dichiarare invalide, inefficaci e/o estinte nei confronti dei Sigg.ri Iole Tondi, Lionello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini le fideiussioni, rilasciate dal Sig. Santi Balestrini in data 29 marzo 1991, in data 19 gennaio 1996 ed in data 11 agosto 1998; e, per l'effetto, accertare la loro liberazione in relazione alle predette fideiussioni e che nulla è dovuto a Banca di Credito Cooperativo di ██████████ e conseguentemente, revocare e/o dichiarare nulli i decreti ingiuntivi nn. 1203/2014, 1232/2014, 1242/2014 e 1368/2014, emessi dal Tribunale di Livorno, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese relative alla procedura monitoria; in subordine, dichiarare l'estinzione, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione, rilasciata dal Sig. Santi Balestrini nel 29 marzo 1991, nei confronti dei Sigg.ri Iole Tondi, Lionello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Mau-

4

4

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5efbea0463c1b15ce83c171663885 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a77be892be5f6c39df85a535814b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2623007ac728f89696b58b2e6c24773





Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

rizio Balestrini e, per gli effetti, modificare la quantificazione delle somme loro ascrivibili; b) sempre nel merito e con riferimento alle competenze e spese del giudizio di primo grado, condannare Banca di Credito Cooperativo di [REDACTED] a corrispondere ai Sigg.ri Iole Tondi, Lionello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini la somma di [REDACTED]. a detta somma dovranno essere poi aggiunti il CNP e l'I VA come per legge (calcolate sull'imponibile di [REDACTED] o, comunque, la maggiore o minore somma [nei limiti dell'importo di € [REDACTED] liquidato in primo grado (comprensiva delle spese e del rimborso spese forfettario)]; in ogni caso, con facoltà di condanna ad una ulteriore somma da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c; c) Ordinare a Banca di Credito Cooperativo di [REDACTED] ed a tutti i Conservatori dei Registri immobiliari la cancellazione delle ipoteche giudiziali già iscritte o che saranno iscritte in esecuzione dei decreti ingiuntivi nn. 1203/2014, 1232/2014, 1242/2014 e 1368/2014, emessi dal Tribunale di Livorno sui beni immobili di proprietà dei Sigg.ri Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini; in via principale, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate dalla Banca di Credito Cooperativo [REDACTED] nell'atto di appello notificato il 9 giugno 2017 e confermare la sentenza n. 191 emessa dal Tribunale di Livorno in data 20 febbraio 2017, con riferimento al capo relativo alla revoca dei decreti ingiuntivi Tribunale di Livorno n. 1203/2014, n. 1232/2014, n. 1242/2014 e 1368/2014; in via subordinata, per la deprecata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) di tutte o parte delle domande dell'attore, revocare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i decreti ingiuntivi nn. 1203/2014, 1232/2014, 1242/2014 e 1368/2014, emessi dal Tribunale di Livorno per gli altri motivi esposti in narrativa; sempre nel merito ed in estremo subordine, modificare i decreti ingiuntivi nn. 1203/2014, 1232/2014, 1242/2014 e 1368/2014, emessi dal Tribuna-

5

5

Firmato Da: BARBARIS MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5e16eab04638c1b15d4e83c171663885 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6313a7b092e65c3d9f183a535914b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2a23007ac72698268b58a21e3c24773





Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

le di Livorno con limitazione degli importi per capitale, interessi e spese sino al valore delle fideiussioni ritenute valide ed efficaci; in ogni caso, e per gli effetti, ordinare a Banca di Credito Cooperativo di [redacted] soc. Coop. ed a tutti i Conservatori dei Registri immobiliari la cancellazione delle ipoteche giudiziali già iscritte o che saranno iscritte in esecuzione dei decreti ingiuntivi nn. 1203/2014, 1232/2014, 1242/2014 e 1368/2014, emessi dal Tribunale di Livorno sui beni immobili di proprietà dei Sigg.ri Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini; 7. in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio di appello (nonché per la fase di primo grado), oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge e con condanna della Banca di Credito Cooperativo di [redacted] al pagamento, in favore dei Sigg.ri Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini di una somma da determinarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca di Credito Cooperativo di [redacted] pa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che - pronunciandosi nei giudizi riuniti di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 1203/14, 1232/14, 1242/14 e 1368/14 - aveva accolto le opposizioni proposte dagli eredi di Sante Balestrini revocando integralmente i provvedimenti monitori e condannato la banca alla refusione delle spese di lite.

Il credito posto dalla banca a fondamento del monitorio si fondava sulle fideiussioni rilasciate dal dante causa degli ingiunti tra il 1991 e il 1998 mentre lo stesso era deceduto in data 15.12.2007 e del decesso la banca asseriva di essere venuta a conoscenza solo al momento dell'attivazione delle azioni di recupero del credito nell'aprile del 2014



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

quando aveva avuto cognizione che l'obbligazione fideiussoria si era trasmessa agli eredi per la morte dell'originario fideiussore. A fondamento delle opposizioni gli attori deducevano l'illegittimo frazionamento delle pretese creditorie tutte relative al debitore principale INDA e basate sulle medesime fideiussioni rilasciate dall'originario fideiussore e l'inefficacia delle fideiussioni in relazione all'art 1956 cc e per la violazione delle regole di buona fede e correttezza avendo la banca erogato credito nella consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.

Il Tribunale evidenziata la insussistenza della dedotta illegittimità del frazionamento del credito in quanto ogni decreto ingiuntivo si riferiva a distinti crediti verso il debitore principale e dunque pur essendovi connessione soggettiva non si era in presenza di un credito unitario, riteneva fondata la domanda di liberazione dalla garanzia fideiussoria ex art 1956 cc in relazione alla condotta della Banca contraria a buona fede e correttezza in quanto le fideiussioni erano state escusse a distanza di oltre 15 anni dal loro rilascio; la banca, considerata l'iscrizione nel registro delle imprese, doveva essere a conoscenza del decesso dell'originario fideiussore e non risultava pervenuta alcuna comunicazione periodica neppure allo stesso ovvero agli eredi nonostante fosse stato indicato il nuovo indirizzo sin dalla fideiussione del 1996. Non era possibile ricollegare alla mera qualità di socio di capitale la effettiva conoscenza delle difficoltà economiche dell'impresa note invece alla banca che aveva continuato ad erogare finanziamenti alla debitrice principale anche nel periodo prossimo alla liquidazione e successivo fallimento con aumento dell'esposizione debitoria complessiva. La Banca proponeva appello avverso la decisione del Tribunale per i motivi che possono così essere sintetizzati: 1) erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art 1956 cc relativa al contratto di fideiussione posto che i contratti dovevano invece essere qualificati come autonomi di ga-

7

7

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50bba04638c1b15d683c171663985 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be692be939df1b3ac35914b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2623007ac712616266b6962163c24773



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

ranza piuttosto che fideiussori; 2) la sentenza aveva erroneamente ritenuto che la banca fosse a conoscenza del decesso del garante originario dando rilievo all'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento delle quote sociali della Indal dal Balestrini ai suoi eredi e nella parte in cui affermava che non erano state inviate comunicazioni periodiche al garante ovvero ad un indirizzo sbagliato; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui non si era tenuto conto delle qualità personali degli eredi Balestrini e della conoscenza da parte loro sia delle fideiussioni rilasciate dal de cuius che della situazione patrimoniale della società garantite; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui si dava atto che la banca era a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della Indal al momento della concessione dei finanziamenti.

Si costituivano in giudizio gli eredi di Sante Balestrini avverso l'impugnazione e spiegando appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui era stata omessa una specifica declaratoria di inefficacia delle fideiussioni e in punto di spese di lite.

All'udienza del 3.7.2018 parte appellata dava atto di avere depositato documentazione rilevante in quanto di dominio pubblico la prima (sentenza Corte di cassazione del 2017 relativa ad ipotesi di nullità di fideiussione omnibus) e atti di citazione notificati ad istanza della Banca per la revocatoria di fondi patrimoniali ove si qualificavano i contratti come fideiussioni omnibus. Parte appellante avverso la produzione in quanto tardiva e la Corte rinviava la causa , riservandosi sull'ammissione unitamente al merito, all'udienza del 13.3.2019.

All'udienza del 13.3.2019 parte appellata produceva mail a firma del Curatore fallimentare della società debitrice principale in cui dichiarava la sussistenza di profili di responsabilità sia degli organi sociali della Indal che della banca e instava ex art 210 cpc per farsi ordine di esibizione dell'invito in negoziazione assistita al Curatore, opponendosi l'appellante. Le parti precisavano le conclusioni e la causa era tratte-

8

8

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5e1beeb04638c1b15de63c171663885 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6313a7be82be5f2c99dffb3a535814b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2623007ac7261826b58b26e3c24773



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

nuta in decisione, anche sulle istanze istruttorie, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

La causa era decisa nella camera di consiglio del 16.9.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti, rileva che l'appello principale è infondato e deve essere rigettato non essendo le sue argomentazioni idonee a censurare la decisione del primo Giudice nonché per quanto di seguito. I motivi di appello, stante la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente.

Il Collegio nel rilevare preliminarmente che i contratti posti a base dei decreti ingiuntivi opposti (i cui procedimenti sono stati riuniti dal Tribunale per ragioni di connessione soggettiva) sono contratti di fideiussione - come del resto espressamente definiti dalla banca sin dal ricorso per decreto ingiuntivo (cfr ricorso in atti) e nel corso dell'intero giudizio di primo grado così provvedendo essa stessa alla qualificazione giuridica dei titoli de quibus - deve rilevare che il fondamento dell'opposizione proposta dagli eredi dell'originario fideiussore è la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca opposta ex art 1175 cc in relazione all'art 1956 cc, doveri che risultano violati dalla banca e tanto anche ove i contratti fossero stati definibili, il che non è nel caso di specie, come contratti autonomi di garanzia.

Nel caso che occupa infatti risulta che la banca appellante abbia concesso nuove linee di credito alla debitrice principale pur conoscendo la situazione di difficoltà economica della stessa potendo essa stessa rilevare una crescita progressiva del debito (a prescindere dai bilanci che venivano proposti dalla debitrice principale) che avrebbe dovuto indurre la stessa a chiedere il rientro anziché a continuare a finanziare considerato che la consapevolezza emerge dalla circostanza che la banca gestiva le linee commerciali di Indal e delle società controllate.



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

Risulta inoltre agli atti il trasferimento delle quote agli eredi iscritto nel registro delle imprese nell'agosto del 2010 (ex art 2193 cc ai fini dell'opponibilità) e che nessuna comunicazione relativa alle fideiussioni è stata mai inviata (oltre che ricevuta) all'indirizzo effettivo del decuius (noto alla banca sin dal 1996) né agli eredi stessi (l'escussione è stata proposta dopo circa 15 anni) di talché il comportamento della banca deve essere considerato contrario alle regole di correttezza e buona fede: essa era invero tenuta non solo a valutare il cd *merito* del cliente debitore principale ma anche a notificare i fideiussori (della cui esistenza era a conoscenza) dovendosi considerare, come evidenziato dal Tribunale, che anche nel periodo prossimo alla liquidazione e successiva procedura concorsuale la Banca continuava ad erogare alla Indal finanziamenti con aumento della esposizione debitoria complessiva.

La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (Cass. n. 10182/2009), atteso che «il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire

10

10

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e1beeb04638c1b15de63c171663985 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be82be9d3c9df963a535614b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 26223007ac72616266b58121e3c24773



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge» (Cass.n. 22819/2010). Gli eredi Balestrini inoltre non avevano cariche in organi sociali della Indal e nella gestione della stessa e dunque non potevano formalmente conoscere la situazione debitoria della società garantita né sapere delle fideiussioni delle quali non risulta avessero avuto notizia prima dell'azione di recupero di cui al presente giudizio. Può pertanto ritenersi provata la mancata consapevolezza dell'esistenza della prestazione delle garanzie che, unitamente alla consapevolezza da parte della banca per quanto sopra detto, del peggioramento delle condizioni del cliente, consente la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art 1956 cc.

Deve essere altresì dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale con cui si censura la sentenza per non avere dichiarato l'inefficacia delle fideiussioni: dalla motivazione della sentenza si evince il chiaro riferimento al predetto riconoscimento posto dal Giudice a sostegno della decisione e della declaratoria di liberazione dall'obbligazione fideiussoria (pag. 6).

L'appello incidentale è nel resto infondato: le spese di giudizio sono state correttamente liquidate (complessivi ██████████ tenuta presente la identica attività defensionale seppure in favore di più parti e nei quattro giudizi riuniti come espressamente si rileva anche dalla motivazione della decisione sul punto da parte del primo Giudice, attività congruamente determinata sulla base dei compensi vigenti con un importo che viene pertanto confermato dal Collegio.

Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc terzo comma proposta dall'appellante incidentale non sussistendo i presupposti per l'accoglimento. Con sentenza n. 22405 del 13/09/2018 le Sezioni Unite hanno statuito che «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza", elementi che il Collegio, benché rigetti l'impugnazione principale, non ritiene sussistenti in specie.

Per quanto innanzi l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.

Considerata la reciproca soccombenza le spese del giudizio devono essere integralmente confermate.

PQM

la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca di Credito Cooperativo di [redacted] spa nei confronti di Iole Tondi, Leonello Balestrini Tondi, Graziano Balestrini e Maurizio Balestrini, quali eredi di Sante Balestrini, avverso la sen-

12

12

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5efbeabd4e83c1b15d4e83c171663885 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a77be892e5f3c39af983a535814b
Firmato Da: DI GENO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2622007ac726f6266b58b2f6324773



Sentenza n. 453/2020 pubbl. il 19/02/2020
RG n. 1455/2017

tenza n. 191/2017 emessa dal Tribunale di Livorno in data 20.2.2017 e depositata il 21.2.2017 così decide:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato sia a carico dell'appellante principale che a carico dell'appellante incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2019 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Carmela Di Genio.

Il Giudice Ausiliario
Carmela Di Genio

Il Presidente
Maurizio Barbarisi

13

13

Firmato Da: BARBARISI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e1beab041638c1b15d683c171663885 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be692b0593c3df183a535914b
Firmato Da: DI GENIO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2623007ac7261626b6b59b2163c24773

